

Convenzione

ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Abbadia Lariana (di seguito solo Comune), con sede in Via Nazionale n. 120, codice fiscale 83007090133, partita IVA 00684170137, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente,

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione,

dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito

istituzionale [www.comune.abbadia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbadia-lariana.lc.it) in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_;

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa:

- la conduzione dei locali ubicati presso Via della Quadra 12 e identificato a catasto come sez. ABB foglio 5 mappale 3852 sub. 701;
- la gestione, in favore di terzi, dell’attività di “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale” dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, “servizio”).

#### Articolo 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell’individuo e, di conseguenza, della collettività.

#### Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all’Associazione è organizzato e svolto a titolo esemplificativo e non esaustivo come segue:

- a) convegni e dibattiti;
- b) corsi di formazione e apprendimento;
- c) aperitivi musicali, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- d) eventi sociali, quali gite, tornei di giochi da tavolo...;
- e) serate culturali;
- f) feste a tema.

Qualora per le attività sopra elencate la legge richieda specifici permessi e/o autorizzazioni, l’ottenimento degli stessi è in capo all’Ente firmatario della convenzione. Il Comune di Abbadia Lariana è esonerato da qualsivoglia responsabilità sul punto.

#### Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, per sei anni con decorrenza dalla data di affidamento \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### Articolo 6 – Obblighi delle parti

Per sostenere l'Associazione nella realizzazione dei propri fini istituzionali, nonché per le attività di cui all'art. 4, il Comune concede, in locazione, il fabbricato sito in Via della Quadra 12 e identificato a catasto come sez.ABB foglio 5 mappale 3852 sub. 701 (identificato come da planimetria allegata alla presente) al canone annuo pari ad € 8.400,00 (euro ottomila). Tale canone andrà versato trimestralmente in modalità posticipata alla scadenza del 30/11, 28/02, 31/05 e 31/08 di ogni anno.

Tutte le spese di gestione dei locali quali luce, acqua e gas sono a carico dell'Associazione. In particolare le spese di energia elettrica e di riscaldamento dovranno essere intestate direttamente all'Associazione, mentre il consumo di acqua verrà calcolato in base ai millesimi.

Sono a carico della Associazione:

- a) l'apertura e la chiusura dei locali;
- b) la pulizia dei locali;
- c) le opere di ordinaria manutenzione.

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, al quale devono essere richiesti pareri anche nel caso di accollo da parte dell'associazione di tali spese.

L'associazione dovrà versare una cauzione di € 2.100,00 pari a tre mensilità a garanzia di eventuali mancati pagamenti.

#### Articolo 7 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli

utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

#### Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per un massimale di € 1.000.000,00, responsabilità civile verso terzi per fabbricato di proprietà di terzi per massimale di € 113.000,00 e responsabilità verso prestatori di lavoro. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

#### Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune provvederà alla registrazione della presente convenzione presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per l'Associazione

Per il Comune di Abbadia Lariana